



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione Tecnica di Verifica
dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2010 - 0031359 del 27/12/2010



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS
U.prot CTVA - 2010 - 0004534 del 23/12/2010

All'On. Sig. Ministro
per il tramite del
Sig. Capo Di Gabinetto
SEDE

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Mariano Grillo
SEDE

Pratica N.:

Ref. Mittente:



**Oggetto: Parere Art. 9 DM 150/07 - Centrale eolica off-shore Golfo
di Manfredonia nei Comuni di Zapponeta-S.Margherita di
Savoia-Manfredonia nella Prov.di Foggia - rev.parere n. 312
- Proponente: TREVI Energy S.p.A.**

Trasmissione parere n. 586 del 3 dicembre 2010

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007,
per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere
relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica
dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta plenaria del 3 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Avv. Sandro Campilongo)

All.: c.s.



Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-08
CTVA-US-01_2010-0415.DOC

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota DVA-2010-0017153 del 09/07/2010, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali:

- ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (“CTVIA”) la nota DG/PBAAC/34.19.04/20172 del 02/07/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (“MiBAC”) con cui esprimeva parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame;
- ha richiesto alla CTVIA *“atteso che codesta Commissione con pareri n. 188 del 15/12/2008 e n. 312 del 28/07/2009, ha espresso giudizio favorevole in merito alla valutazione ambientale del progetto di che trattasi [...] di verificare se, alla luce di quanto contenuto nel citato parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è necessario modificare detti pareri”*;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, concernente il “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248” ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della CTVIA;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare l'art. 7, che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS; e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVIA, prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 24/01/2008, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 da TREVI Energy S.p.A., concernente il progetto di un impianto industriale off-shore per la produzione di energia da fonte eolica della potenza elettrica nominale di 300 MWe da realizzarsi nel mare antistante la costa dei comuni di Zapponeta-S.Margherita di Savoia-Manfredonia siti nella provincia di Foggia, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio della stessa;

VISTO e CONSIDERATO il parere n. 188 del 15 dicembre 2008, con il quale la CTVIA ha espresso *“parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008 per il progetto di una “Centrale eolica off-shore Golfo di Manfredonia” da 300MW presentato dalla Trevi Energy S.p.A.”*, subordinato all'ottemperanza di precise prescrizioni;

VISTO e CONSIDERATO il parere n. 312 del 28 luglio 2009, con il quale la CTVIA ha riconfermato ed integrato il precedente parere n. 188 del 15 dicembre 2008;

VISTO il parere negativo della Regione Puglia espresso con deliberazione di giunta regionale n. 1409 del 08/06/2010 ed acquisito al prot. n. DVA-2010-18482 del 22/07/2010;

VISTA la nota della Società Trevi Energy S.p.A. prot. TE_OUT_10_082 del 27/09/2010, acquisita al prot. n. CTVA-2010-3291 del 28/09/2010, con la quale la stessa Società ha richiesto un accesso agli atti e, in attesa

di poter acquisire tali documenti richiesti, la sospensione di qualsiasi valutazione "in modo da poter fornire gli opportuni riscontri alle osservazioni pervenute";

CONSIDERATO che la nota DG/PBAAC/34.19.04/20172 del 02/07/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee esprime parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame;

VISTA la nota n. 3671 del 19/05/08 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia (citata nel parere del MiBAC), con la quale la stessa afferma di **non poter esprimere un compiuto parere** a causa di carenze documentali pur definendo il progetto "lacunoso sotto l'aspetto cartografico dei vincoli paesaggistici". Nella stessa nota inoltre si afferma che "il parco eolico offshore in oggetto consiste nella installazione di n. 100 turbine posizionate in 6 file parallele (ogni fila costituita da 16-17 turbine distanziate tra loro con un passo di 900 m circa) in una porzione di mare relativamente vicina alla linea di costa (la prima turbina della fila è prevista ad una distanza di 6 km dalla costa) e pertanto il suddetto impianto, per entità ed ubicazione, **si porrebbe come elemento negativo** di forte impatto e disturbo visivo alla linea marina, interrompendo le visuali da e verso il promontorio garganico". L'indicazione della distanza risulta peraltro erronea, la distanza minima degli aerogeneratori indicata nel progetto non è di 6 km dalla costa bensì di 8, in ciò riducendo l'impatto visivo (come si evince da semplici calcoli trigonometrici);

VISTA la nota n. 6164 del 14/07/09 (citata nel parere del MiBAC), riconfermata con nota 7822 del 15/10/2009, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, con la quale la stessa comunicava che "con nota del 09/07/09 la società Trevi Energy ha inviato alla scrivente la **documentazione progettuale integrativa richiesta**".

VISTA la nota della Società TREVI Energy S.p.A. prot. TE_OUT_09_089 del 31/07/2009, con la quale la stessa Società ha formalizzato la presentazione di un nuovo layout di progetto affermando che lo stesso "possa costituire **un'alternativa di progetto migliorativa dal punto di vista dell'impatto paesaggistico**, in quanto riduce il fronte costiero antistante l'impianto eolico"

VISTA la suddetta nota n. 6164 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, con la quale la stessa afferma **l'impossibilità di "escludere del tutto un ulteriore negativo impatto rispetto alla compatibilità dell'intervento con le imprescindibili esigenze di tutela del Paesaggio"** e ciò pur riconoscendo alla alternativa di progetto presentata dalla Trevi Energy, consistente nella modifica del layout in modo tale da ridurre di 6.5 km ca. il fronte esposto in corrispondenza delle coste antiastanti il campo eolico, un "**miglioramento degli aspetti legati alla compatibilità paesaggistica dell'intervento**" ed una "**evidente miglioria determinata da tale diversa dislocazione degli aerogeneratori**".

VISTA la nota n. 4382 del 10/04/09 (citata nel parere del MiBAC) della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con la quale la stessa esprimeva un **parere di massima favorevole al progetto solo sottoponendolo al rispetto di talune prescrizioni che sono state fatte proprie ed integrate nel parere CTVIA n. 312 del 28/07/2009.**

VISTA la nota n. 11806 del 20/10/09 (citata nel parere del MiBAC) della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con la quale la stessa afferma "Per quanto di stretta competenza di questa soprintendenza in linea di massima, verificata la distanza dell'impianto dalla costa, in prossimità della quale è più probabile incontrare siti archeologici sommersi, **non si intravedono impedimenti alla realizzazione del progetto**".

VISTA la nota n. 1904 del 22/10/09 (citata nel parere MiBAC) della Direzione Generale per le Antichità che conferma il parere di cui alla nota n. 11806 del 20/10/09 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,

VISTA la nota prot. N. DG/PBAAC/34.19.04/12710/2009 (citata nel parere MiBAC) con cui la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee ha chiesto parere consultivo del Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee a seguito della indicazione del Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/PBAAC/34.19.04/11065/2010 dell'08/04/2010 ha inoltrato all'ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali la richiesta di parere al Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici formulata con la nota n. DG/PBAAC/34.19.04/11069/2010 dell'08/04/2010 e intitola "IMPIANTI EOLICI IN MARE APERTO (OFF-SHORE) — verifica ante operam e valutazione degli impatti sul patrimonio culturale".

CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, trasmesso alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee con nota n. 19099 del 13/05/2010, nel quale si afferma che: *"da una parte va sollecitata l'approvazione delle linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche rinnovabili (FER) già concertate con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dello sviluppo economico ed ora all'approvazione della Conferenza Stato Regioni. Dall'altra sarebbe auspicabile che la Direzione generale competente potesse farsi carico di coordinare studi e ricerche e la redazione di linee guida di impianti eolici off-shore"*.

CONSIDERATO che il suddetto parere del 02/07/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee è stato emesso nelle more dell'approvazione delle linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche rinnovabili (FER), ed in particolare per gli impianti eolici off-shore, e senza riferimenti ad alcuno specifico studio o ricerca o linea guida redatta dalla Direzione Generale per gli impianti off-shore come dal Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici auspicato;

VALUTATO che la proposta di Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con DGR n. 1 del 11/01/2010, pertanto in data successiva alla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, recita al paragrafo b1.2.4.4 off-shore *"Le centrali eoliche off-shore dovranno essere localizzate ad una distanza minima dalla costa di 4 km. Non è inoltre consentita la localizzazione di impianti off-shore: -in aree SIC mare ed in aree marine protette, -in corrispondenza di aree dove si riscontri la presenza di posidonieti e biocenosi marine di interesse conservazioni stico, -nell'ambito dei coni visuali dei paesaggi costieri tutelati. In considerazione delle caratteristiche dei fondali pugliesi, con particolare riferimento alle biocenosi presenti, nonché all'andamento delle isobate, si privilegia l'uso di strutture galleggianti che consentano l'installazione degli aerogeneratori a profondità maggiori dei 60m e che richiedano un ancoraggio ad impatto limitato. La fattibilità di impianto ed opere accessorie, oltre che da un punto di vista ambientale, dovrà essere verificata e dimostrata da un punto di vista tecnico. In particolare la producibilità di ogni singola macchina d'impianto dovrà essere certificata da enti di ricerca e/o società accreditate nel settore e non dovrà essere inferiore alle 2000 ore equivalenti. Dovranno effettuarsi indagini mirate ad accertare le interferenze dei cavidotti sottomarini con le specie biocenosi esistenti, e adottare tecniche di posa ed approdo mirate alla minimizzazione dell'impatto. La posa interrata dei cavidotti sottomarini è consentita esclusivamente su fondali a fango, privi di biocenosi rilevanti."*

VISTO che il parere n. 188 del 15 dicembre 2008 riportava tra le proprie prescrizioni che *"al fine di definire con maggiore precisione la resa energetica dell'impianto eolico in oggetto dovrà essere effettuata una campagna di rilevazioni anemometriche in situ per un periodo di osservazione non inferiore ad un anno ed i dati di tale campagna, opportunamente certificati da ditta specializzata ed abilitata a detta certificazione, dovranno essere trasmessi a questo Ente;"*

CONSIDERATO che il suddetto parere del 02/07/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee afferma che *"Per il progetto in esame non è stata pertanto presentata una caratterizzazione batimetria, morfologica e biologica dei fondali nell'area che ne potesse descrivere le caratteristiche al fine di prescegliere i sistemi di posa dei cavi in conformità con la proposta di Piano paesaggistico regionale con il quale il proponente ha affermato"*

la compatibilità. Su tale indagine, utile anche per le preliminari verifiche di carattere archeologico, se ne sono richieste informazioni al proponente per le vie brevi a cura del Responsabile del procedimento, senza che a questo né seguisse la presentazione. "....."allo stato attuale non vi è certezza sulla produttività del sito prescelto è ancora non vi è certezza che la macchina presentata nel S.I.A, sia quella definitivamente adottata dal proponente" e contestualmente afferma che "i rappresentanti della Società nella seduta del 26/05/2010 hanno nuovamente ribadito l'importanza del progetto in fase di istruttoria presso la DG PABAAC in quanto parte di una strategia societaria di più ampia scala nell'ambito della realizzazione di un prototipo per una nuova turbina per aerogeneratore da 3 mW di costruzione interamente italiana."....."i sistemi utilizzati per la realizzazione dei rendering prodotti non appaiono credibili per i diversi scenari esistenti per il mare aperto, in quanto non rappresentano in modo completo gli effetti visivi determinati dalle foschie marine esistenti nel sito prescelto, come anche gli effetti nel corso della giornata e delle stagioni della rifrazione della luce solare sugli aerogeneratori."

VISTO che il proponente afferma (pag 8 della Relazione "Valutazione della visibilità d'impianto") che "i renderings sono stati realizzati per le condizioni di "massima visibilità" e, pertanto sotto ipotesi cautelative";

CONSIDERATO che il suddetto parere del 02/07/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee afferma che è "incerta per il progetto presentato l'individuazione delle opere effettivamente da realizzarsi per la sicurezza generale e, quindi quale debba essere il layout visivo dell'impianto da valutarsi in sede di VIA."

VALUTATO gli aspetti della sicurezza non rientrano tra le valutazioni di questa Commissione;

CONSIDERATO che il suddetto parere del 02/07/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee afferma che il proponente "non ha rappresentato l'inesistenza di possibili impatti sul godimento delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico (DM 23/09/1970e DM 25/02/1974 - DM 01/08/1985) e di quelle vincolate paesaggisticamente ex lege" e che "l'introduzione di un consistente numero di pale eoliche con le loro rilevanti dimensioni in elevazione al di fuori dell'acqua, [...] si pone quale elemento antropico intrusivo e dissonante all'interno della omogenea visione del quadro panoramico, incidendo negativamente sulla visuale del paesaggio che si percepisce dai punti panoramici costituiti dai belvedere costieri dei comuni che si affacciano sul tratto di costa interessato;" ciò in palese contrasto con ogni valutazione numerica che tenga conto dell'effettiva altezza degli aerogeneratori e della loro distanza dalla costa, il cui valore minimo è 8km;

VALUTATO che a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta non si ritiene necessario procedere al riesame degli atti già approvati;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di accesso agli atti effettuata dalla società proponente in data 25/08/2010, la stessa società ha inoltrato ulteriore documentazione spontanea (acquisita al prot. n. CTVA-2010-4113 del 18/11/2010) tesa a fornire dei riscontri ai pareri espressi rispettivamente dalla CTVA, dalla Regione Puglia e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che tale documentazione nulla aggiunge a quanto sopra esposto;


Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

di riconfermare i precedenti pareri n. 188 del 15/12/2008 e n. 312 del 28/07/2009 e le loro motivazioni tecniche di supporto. In più, tenendo conto dell'affinamento conoscitivo derivante dall'esperienza maturata nel corso degli ultimi due anni, di implementare la prescrizione di cui al parere n. 312 nel seguente modo:

- ante opera dovrà essere predisposta, concordandola con gli uffici regionali o provinciali competenti ai controlli ambientali, ed inviata al MATTM, una caratterizzazione morfobatimetrica e biocenotica dei fondali dell'area interessata dal progetto comprendente:
 - uno studio diretto della fauna marina, e in particolare del benthos e del popolamento ittico volto anche alla validazione dei dati bibliografici riportati nello SIA.


- o una caratterizzazione batimetrica, morfologica e biocenotica dei fondali nell'area che ne descriva le caratteristiche al fine di prescegliere i sistemi di posa dei cavi in conformità con la proposta di Piano paesaggistico regionale;
- o una specifica indagine volta anche alle preliminari verifiche di carattere archeologico.




Presidente Claudio De Rose

ASSENTE


Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)




Ing. Guido Monteforte Specchi
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)



Avv. Sandro Campilongo (Segretario)




Prof. Saverio Altieri




Prof. Vittorio Amadio




Dott. Renzo Baldoni




Prof. Gian Mario Baruchello



Dott. Gualtiero Bellomo




Avv. Filippo Bernocchi



Ing. Stefano Bonino




Ing. Eugenio Bordonali




Dott. Gaetano Bordone

ASSENTE


Dott. Andrea Borgia




Prof. Ezio Bussoletti



Ing. Rita Caroselli



Ing. Antonio Castelgrande



Arch. Laura Cobello

Fabelli (ASTENUTO)

Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE

Dott. Siro Corezzi

ASSENTE

Dott. Maurizio Croce

ASSENTE

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Ing. Chiara Di Mambro

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo

ASSENTE

Dott. Cesare Donnhauser

Cesare Donnhauser

Ing. Graziano Falappa

Falappa

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Filippo Gargallo

Prof. Antonio Grimaldi

Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Mainardi

Prof. Mario Manassero

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri

Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Arturo Luca Montanelli

Ing. Santi Muscarà

Assente

Avv. Rocco Panetta

Rocco Panetta

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Mauro Patti

Dott.ssa Francesca Federica Quercia

ASTENUTO

Dott. Vincenzo Ruggiero

Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Assente

Avv. Xavier Santiapichi

Xavier Santiapichi (contenzioso)

Dott. Franco Secchieri

Assente

Arch. Francesca Soro

Francesca Soro

Ing. Roberto Viviani


Roberto Viviani

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 5 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 21-12-2010

1000 11/24/81
1000 11/24/81
1000 11/24/81

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione



Il presente documento è stato
elaborato e approvato dalla
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
in data 11/24/81.

Il presente documento è stato
elaborato e approvato dalla
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
in data 11/24/81.

